



ALLEGATO A alla Dgr n. 1100 del 18 agosto 2015

LINEE GUIDA CONTENENTI INDICAZIONI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLE NUTRIE

PREMESSA

la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia negli anni trenta a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni e che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;

L'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo, delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, del clima favorevole e della buona disponibilità alimentare in natura;

La mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto dello 0 termico per periodi di tempo prolungati;

la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza la Regione Veneto (ed in particolare le aree di pianura) facilita la diffusione incontrollata e l'aumento della consistenza della specie;

Lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di sosta e riproduzione dalla nutria, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature (in parte anche pensili), con conseguenti e rilevanti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone;

Il reticolo idrografico nel territorio comunale si sviluppa anche in prossimità di varie arterie stradali e, pertanto, si verifica la presenza di nutrie vaganti sulle strade che procurano situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;

L'elevata presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tanto che l'International Union for Conservation of Nature – IUCN l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;

A seguito di suddetta classificazione, la CE ha emanato il Reg. 1143/2014 con il quale vengono indicate agli stati membri le direttive per dare corso agli interventi di contenimento delle specie esotiche che minacciano la biodiversità a scala globale

Essendo un roditore essenzialmente erbivoro la nutria si rende altresì responsabile di ingenti danni alle coltivazioni agricole;

Profili istituzionali

Stante la complessità della materia che coinvolge diversi ambiti di responsabilità e fattispecie, risulta opportuno, di seguito, riportare le principali fonti normative che individuano le autorità competenti e le principali attribuzioni.

- il decreto legge 24.06.2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” all'art.11, comma 12, ha modificato l'art.2, comma 2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela;

Considerato che, con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge 157/92:

- non sono più attuabili gli specifici piani di controllo previsti dall'art.19 della medesima legge 157/92, così come recepito dalla legge regionale Veneto n. 50/93 all'art.17, a norma dei quali le Province hanno potuto predisporre piani di controllo numerico della specie nutria, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia (selettori);
- non è più applicabile l'art. 28 della LR 50/93 e di conseguenza non sono più risarcibili i danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- si rende necessario proseguire nell'attuazione di interventi di controllo numerico della specie nutria, anche in conseguenza della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l'assenza di predatori;

Vista la circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, con la quale, dando atto che le nutrie, dallo status di “fauna selvatica” e quindi protetta, sono transitate allo status di “specie nociva”, alla stregua di animali infestanti e dannosi”. Tale modifica ha prodotto due effetti:

- a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
- b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive con l'obiettivo di perseguire non solo il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni;

Considerato che la richiamata circolare interministeriale ha posto l'attenzione su alcuni punti, ribadendo “l'opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile tra comuni,

che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di soppressione eutanasia e smaltimento carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione”

il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Dato atto come la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenti un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare in riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale e ai danni alle produzioni agricole;

Considerato pertanto necessario intervenire per disciplinare gli interventi di controllo della popolazione delle nutrie sul territorio comunale, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza nei piani adottati dalla Provincia con il parere ISPRA, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Considerato inoltre quanto previsto dalla Circolare interministeriale più volte citata in merito alle metodologie di smaltimento delle carcasse in esito ai piani di controllo numerico, ed in particolare quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009;

Vista la nota del Ministero della Salute prot. 3991 del 09/02/2015, con la quale, con riferimento alla precedente circolare interministeriale del 31/10/2014, nel caso di abbattimenti/rinvenimenti occasionali, si indica la possibilità da parte dei Comuni di dare corso alla applicazione, nelle forme ritenute opportune, del D.lgs. 152/2006 in tema ambientale (art. 184 comma 2, lett. d. relativo ai rifiuti urbani);

OBIETTIVO DELLE PRESENTI LINEE GUIDA

Le presenti linee guida si prefiggono l'obiettivo di fornire alle amministrazioni comunali uno strumento uniforme in tutto il territorio regionale per disciplinare l'attività di controllo numerico delle nutrie.

POSSIBILI METODOLOGIE DI CATTURA E SMALTIMENTO

Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasica

La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanasia secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno, e senza limite di orario da parte dei proprietari/conduttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie, del personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzi di Bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc), nonché da Ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione con le modalità previste.

Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).

La soppressione eutanasica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.

Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.

La soppressione eutanasica delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi).

A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione dei capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conducente del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.

Raccolta e smaltimento delle carcasse

Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interrimento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, (All. VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A) ovvero del D.Lgs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D.

Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.

In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, laghi, ecc), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.

E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200X100 con maglia cm. 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.

Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interramento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.

Il proprietario-conduttore del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termico distruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas).

E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi in quanto ritenuto metodo non selettivi per interventi di spopolamento delle nutrie.